

SOMMARIO

RELAZIONE.	1
Relazione il Presidente della Commissione Bilancio Consigliere Dante Capriulo.	1
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	6
ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO	6
ART. 3 - CANONE NON RICOGNITORIO ED ALTRE TASSAZIONI	8
ART. 4 - ISTANZA DI CONCESSIONE	8
ART. 5 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE	8
ART. 6 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE	9
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO	9
ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI INFERIORI ALL'ANNO	11
ART. 9 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO	11
ART. 10 - OCCUPAZIONI SENZA TITOLO	12
ART. 11 - ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO	12
ART. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA	13
ART. 13 - RISCOSSIONE	13
ART.14 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI	13
ART. 15 - RIMBORSI	14
ART. 16 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	14
ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	14
ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
ALLEGATO "A"	17
(con riferimento all'art.7 del Regolamento)	17
(c) COEFFICIENTE DI SOGGEZIONE-LIMITAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO	17
(d) COEFFICIENTE DI VANTAGGIO ECONOMICO DELL'ATTIVITA'	18
(e) COEFFICIENTE DI IMPORTANZA DELL'AREA	21

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel comune di Taranto, l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)⁵.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire oltre al buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie, il rispetto dei principi generali di equità, trasparenza, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente ed un equo utilizzo del proprio patrimonio.

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Il Canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, nel Comune di Taranto, è dovuto per le occupazioni permanenti e temporanee del demanio e del patrimonio stradale, per la concessione della occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree formalmente private ma sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, quando tale utilizzo ne limita, condiziona o impedisce la funzione pubblica.

2. Le tipologie individuate sono le seguenti:

	ATTIVITA' ECONOMICHE
1.1.	Chioschi e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste
1.2	Chioschi e strutture assimilabili destinati alla somministrazione di alimenti e bevande
1.3	Chioschi, Dehors, Plateatici, Gazebo e strutture assimilabili destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 1.1 e 1.2
1.4	Depositi vari all'aperto su aree comunali, per aziende
2	ELEMENTI DI ARREDO

⁵ "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

2.1	Elementi di arredo urbano in genere:
2.2	Elementi di arredo in genere con pubblicità:
3	IMPIANTI PUBBLICITARI
3.1	Installazione di preinsegne (freccie di indicazione), se non diversamente previsto dal regolamento:
3.2	Pensiline, ad esclusione di quelle di trasporto pubblico urbano e diverse da quelle con pubblicità di cui al successivo punto:
3.3	Pensiline con pubblicità, per aziende
4	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI-AUTOLAVAGGI
4.1	Aree destinate ad impianti distributori di carburanti o di autolavaggio
5	ATTIVITA' DI SERVIZI
5.1	Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili:
5.2	Condutture, anche sotterranee, per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, intercapedini manufatti e simili;
5.3	Pozzetti, cabine elettriche, cabine di smistamento, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico, per servizi privati a pagamento;
5.4	Tralicci, palificazioni per linea di servizi privati a pagamento
6	ALTRE ATTIVITA'
6.1	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico non altrimenti classificate

3. Le attività economiche e produttive saranno distinte tenendo conto dei ricavi dalle vendite incassate nel luogo della concessione con l'utilizzo del suolo pubblico, come svolgimento esclusivo o come pertinenza della attività complessiva stessa.

4. Le attività di servizi saranno distinte tenendo conto del numero di utenze servite complessivamente dalla condotta o infrastruttura interessata, calcolando il numero delle utenze, alla data del 31.12 dell'anno precedente il canone dovuto, partendo dal punto di derivazione (cabina o altro).

5. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone concessionario patrimoniale non ricognitorio.

6. Sono, inoltre, soggette a canone concessorio patrimoniale non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il comune di Taranto esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2 comma

7⁶, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree formalmente private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque formatesi, nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune di Taranto, come definito dalle apposite deliberazioni .

7. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

8. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.

ART. 3 - CANONE NON RICOGNITORIO ED ALTRE TASSAZIONI

Dalla misura complessiva del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio dovuto, ai sensi del D.Lgs. 446, del 15/12/1997, art. 63 c.3⁷, va detratto l'importo pagato di altri canoni o tassazioni previsti da disposizioni di legge (Tosap, Cosap o imposte similari) e riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelle connesse a prestazioni di servizi fornite dal Comune di Taranto.

Se l'importo risultante del canone concessorio non patrimoniale è uguale o inferiore a 20 Euro va comunque corrisposto tale importo minimo quale quota forfettaria.

ART. 4 - ISTANZA DI CONCESSIONE

1. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la richiesta di concessione presentata ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) o, se istituito, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

Altrimenti dovrà essere presentata apposita istanza di concessione, alla Direzione competente, secondo la modulistica che sarà predisposta.

2. Al medesimo scopo di semplificazione, ed in applicazione del comma 1 del presente articolo, le occupazioni regolarmente concesse al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono ritenute valide anche ai fini del canone non ricognitorio.

ART. 5 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La Direzione competente, individuata secondo il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, assegna la richiesta al responsabile del procedimento, che provvede a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle esigenze della circolazione

⁶ "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2. Definizione e classificazione delle strade.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

⁷ DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

.....Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

stradale, della sicurezza stradale e pedonale, del commercio, dell'igiene, dell'arredo urbano, dell'estetica e della tutela della proprietà di terzi.

2. Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate:

- a) le generalità del richiedente (compreso codice fiscale), se persona fisica; denominazione (sede legale e codice fiscale) se società, con indicazione del legale rappresentante;
- b) l'oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione;
- d) l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- e) il canone di concessione dovuto per il primo anno o periodo, le modalità di calcolo per i periodi successivi, le modalità di versamento;
- f) eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

3. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

4. Esse valgono per la zona, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività per la quale necessita apposita autorizzazione.

5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l'occupazione difforme di quanto autorizzato sono considerate come occupazioni senza titolo di suolo pubblico.

6. I Concessionari devono mantenere costantemente pulita ed in ordine l'area loro assegnata.

7. L'area oggetto di concessione deve essere evidenziata con apposito contrassegno, da apporre a cura dell'occupante secondo le modalità indicate dal comune.

ART. 6 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se senza titolo. Nel caso di una pluralità di concessionari o occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO

1. Per le occupazioni permanenti il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al comune di Taranto per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. Per le occupazione temporanee il canone è dovuto in un'unica soluzione calcolato come di seguito definito.

3. L'importo annuo verrà definito annualmente dall'organo competente, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 27 c. 8 del D. Lgs. 285 del 1992⁸ e secondo le disposizioni seguenti.

⁸ DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

4. Se non diversamente definito si applicherà il canone dell'anno precedente.
5. Il canone dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche senza titolo, è definito, se non diversamente specificato, in rapporto alla superficie (o in metri lineari lì dove previsto) effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale, al valore economico dell'area sul mercato delle locazioni ed a dei coefficienti secondo i seguenti criteri:
 - a) **SUPERFICIE:** entità dell'occupazione espressa in mq. (o metri lineari lì dove previsto) con arrotondamento all'unità superiore se contenente decimali, computando per intero i primi 30 mq o lineari e nella misura del 50% la superficie eccedente, per ogni singola concessione o autorizzazione;
per gli elementi di arredo, gli impianti pubblicitari, le insegne, le pensiline, si tiene conto della proiezione a terra della struttura e comunque l'ingombro minimo è definito in mq. l;
 - b) **VALORE ECONOMICO AREA:** valore economico in Euro dell'area sottratta all'uso pubblico, determinato dal valore medio annuo di locazione degli immobili, per la specifica zona comunale, così come proposto dall'O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare) dell'agenzia delle Entrate per analoghe destinazioni e tipologie utilizzo, ridotto al 20% in ragione dell'incidenza media del valore del suolo sul valore complessivo dell'immobile; Per le destinazioni e tipologie non individuabili si applica la destinazione Produttiva tipologia Laboratori dell'osservatorio O.M.I.;
 - c) **SOGGEZIONE-LIMITAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO:** riduzione della fruibilità dello spazio pubblico, misurata con coefficienti di incidenza sulla percentuale di spazio pubblico utilizzato, con specifico riferimento alla riduzione dello spazio a disposizione della collettività;
 - d) **VANTAGGIO ECONOMICO DELL'ATTIVITA':** coefficiente che misura il vantaggio economico ritraibile dalla attività da esercitare, definita con specifica classificazione di coefficienti allegata in calce al presente regolamento e tenuto conto del volume d'affari realizzato dalla attività produttiva, unitariamente, con l'utilizzo dello spazio pubblico concesso.
 - e) **IMPORTANZA AREA:** importanza dello spazio pubblico occupato, secondo una specifica classificazione di coefficienti allegata in calce al presente regolamento che tiene conto della suddivisione in fasce e zone del territorio, così come determinato per Taranto dall'O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate o, con valutazione autonoma, per specifiche tipologie comunali (Pedonali/Turistiche);

6. Il canone di concessione annuo, espresso in Euro, sarà determinato dalla seguente formula:

(a) SUPERFICIE IN MQ x (b) VALORE ECONOMICO DELL'AREA x (c) COEFFICIENTE DI SOGGEZIONE-LIMITAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO x (d) COEFFICIENTE DI

VANTAGGIO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' x (c) COEFFICIENTE DI IMPORTANZA AREA.

7. Per quanto concerne le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici o privati a pagamento in regime di concessione amministrativa, il calcolo del canone di concessione, limitatamente alle occupazioni di cui al capoverso 5.2,5.3 e 5.4 dell'art. 2, sarà effettuato sostituendo ai mq. della formula i metri lineari, della condotta o della linea, ed al coefficiente di vantaggio economico un valore unitario espresso in Euro così come riportato nella apposita tabella allegata; inoltre saranno distinte tenendo conto del numero di utenze servite complessivamente dalla condotta o infrastruttura interessata, calcolando il numero delle utenze, alla data del 31.12 dell'anno precedente il canone dovuto, partendo dal punto di derivazione (cabina o altro).

8. Per i chioschi, dheors, gazebo e strutture assimilabili ad uso promiscuo, il coefficiente di vantaggio economico da applicare all'intera superficie ai fini della quantificazione del canone non ricognitorio, è quello che scaturisce dall'esercizio dell'attività prevalente, risultante dal Registro delle Imprese.

9. I coefficienti sono stabiliti, in sede di prima attuazione, secondo quanto riportato nella tabella "A" allegata al presente regolamento e potranno essere aggiornati annualmente, con provvedimento dell'organo competente, da adottarsi entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento si applicano quelle fissate per l'anno precedente.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI INFERIORI ALL'ANNO

1. Per le occupazioni temporanee inferiori all'anno il canone dovuto è calcolato secondo la seguente formula:

CANONE ANNUO DOVUTO x (1+(Coefficiente di temporaneità*(365-giorni occupazione temporanea)/365)).

2. Il Coefficiente di temporaneità è fissato nel numero di 2.

3. Per il resto si applicano le norme previste dall'articolo precedente.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il pagamento del canone è dovuto normalmente annualmente in rapporto ai giorni di effettiva occupazione nell'anno solare di riferimento.

2. Il primo pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato anticipatamente al rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

3. I periodi di occupazione diversi dall'anno vanno rapportati ai giorni di effettiva occupazione; se inferiori all'anno saranno determinati ai sensi dell'art.8.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo potrà essere corrisposto in unica soluzione, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, oppure in forma rateale nel numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, con scadenze l'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno di riferimento.

5. In caso di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio della occupazione risulti diversamente accertabile.

6. Il pagamento del canone è effettuato in forma di autoliquidazione, nei termini previsti, per quanto previsto negli estremi del primo atto di concessione e per quanto annualmente deliberato ai sensi dell'art. 7, mediante versamento su specifico conto corrente intestato all'ente e da questi indicato, riportando la specifica motivazione del pagamento, il soggetto concessionario, l'anno di riferimento del pagamento;

7. Il comune si riserva di inviare, direttamente o per il tramite di soggetti appositamente incaricati, un avviso di pagamento contenente l'indicazione dei dati essenziali della concessione e dell'importo dovuto

ART. 10 - OCCUPAZIONI SENZA TITOLO

1. Per le occupazioni definite senza titolo, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate o venute a scadere e non rinnovate ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, oltre al pagamento del canone patrimoniale dovuto si applicano le sanzioni previste dal successivo art. 13.

2. Salva diversa disposizione di legge, nel caso di installazioni senza titolo di manufatti su aree pubbliche comunali, previa contestazione delle relative infrazioni, se non regolarizzabile la posizione, l'ufficio preposto procede all'immediata rimozione delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

ART. 11 - ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Sono esclusi dal pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio:

a) le occupazioni di aree e suoli pubblici elencate dall'art. 49 del D.Lgs. 507/1993⁹;

⁹ DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Art. 49. Esenzioni 1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

- b) le concessioni relative ai mezzi pubblicitari obbligatori previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché da particolari imposizioni dell'Ente proprietario della strada;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 e le associazioni senza fini di lucro, iscritte in appositi albi comunali, per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sport e ricerca scientifica.
- d) Gli altri casi specificatamente esclusi per legge.

ART. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA

1. La Direzione competente controlla le concessioni o autorizzazioni rilasciate, verifica i versamenti effettuati e sulla base degli elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario nei sei mesi successivi. L'eventuale integrazione della somma accertata dovrà essere effettuata dal concessionario con le modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione.
2. La Polizia Municipale nell'ambito delle sue attività di controllo verifica la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto presente sul territorio, segnalando eventuali occupazioni senza titolo e ne dà comunicazione al Sindaco e per conoscenza alla Direzione competente per i successivi provvedimenti.

ART. 13 - RISCOSSIONE

1. La riscossione del canone, sia spontanea che coattiva, è disciplinata secondo il regolamento comunale delle entrate per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento.

ART.14 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, l'ufficio competente invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992¹⁰, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹¹, rapportata alla gravità della violazione.

¹⁰ DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada - Art. 20

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 169 a € 680)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133))

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

¹¹ DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Art. 7-bis Sanzioni amministrative

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi secondo quanto disposto nel regolamento delle entrate comunali.

5. Per l'occupazione senza titolo di spazi ed aree pubbliche si applica una indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. Per l'occupazione di metri quadrati o lineari oltre quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del maggiore canone dovuto.

ART. 15 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

ART. 16 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la revoca disposta ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), o, se istituito, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

2. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazione per l'occupazione dell'area per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Tale revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, nel rispetto del disposto dal presente regolamento, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

3. La revoca della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere le concessioni o le autorizzazioni di occupazione. La sospensione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento.

ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

1. mancato pagamento del canone di concessione;
2. reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento, alle prescrizioni contenute nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
3. comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
4. uso improprio del diritto di occupazione;

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. ((1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.))

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. mancata occupazione dell'area avuta in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio della concessione o autorizzazione;
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone e/o della tassa pagata, né a qualsiasi altra indennità.
3. La decadenza della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento comunale, nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con lo stesso.
2. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono valide se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al comma precedente devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o con il rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi dodici mesi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
6. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento:
 - a) per chi ha già corrisposto il canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, non potrà essere richiesto più di quanto già dovuto nell'anno precedente;
 - b) per chi che non ha mai corrisposto il canone patrimoniale non ricognitorio l'importo dovuto è fissato nel termine minimo forfettario di Euro 50 per singola ed unitaria concessione, ridotti ad Euro 15 per occupazioni inferiori a mq. 5, se definiscono il dovuto entro il primo anno di applicazione.
7. In sede di prima applicazione del regolamento, nell'esercizio della potestà regolamentare delle entrate comunali, è disposto che gli operatori economici (in forma individuale o societaria) che risultino morosi per canoni non versati al comune alla data del 31.12.2017, hanno facoltà di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di canone e interessi legali alla predetta data, alle seguenti condizioni:
 - A) presentazione dell'interessato di apposita domanda alla Direzione Patrimonio entro e non oltre 60gg dalla pubblicazione do apposito avviso all'Albo Pretorio on-line da parte della predetta direzione;
 - B) mancanza di ricorso e/o opposizione innanzi al giudice competente in ordine ai canoni dovuti, ovvero dichiarazione di espressa rinuncia al giudizio in caso di accoglimento della domanda di rateizzazione;

C) produzione, entro 30gg. dalla comunicazione di accoglimento della richiesta, di apposita polizza fideiussoria a garanzia del dovuto, ove l'importo sia superiore a *10.000 euro*;

D) dilazione di pagamento, con previsione di clausola di decadenza automatica dal beneficio del termine, per i seguenti importi maggiorati di interessi legali come da regolamento delle entrate comunali:

- *fino a 5.000 euro*: rate trimestrali o semestrali fino a 48 mesi;

- *oltre 5.000 euro*: rate trimestrali o semestrali fino a 72 mesi .

ALLEGATO "A"
(con riferimento all'art.7 del Regolamento)

Determinazione del canone:

(a) SUPERFICIE IN MQ x (b) VALORE ECONOMICO DELL'AREA x (c) COEFFICIENTE DI SOGGEZIONE-LIMITAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO x (d) COEFFICIENTE DI VANTAGGIO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' x (e) COEFFICIENTE DI IMPORTANZA AREA.

(c) COEFFICIENTE DI SOGGEZIONE-LIMITAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO		
N.	Soggezione - Limitazione spazio pubblico	Coefficiente
A.1	Occupazione della sede stradale con riduzione della carreggiata (strada + marciapiede) <= 10%	0,8
A.2	Occupazione della sede stradale con riduzione della carreggiata (strada + marciapiede) > 10 % e <= 20%	1
A.3	Occupazione della sede stradale con riduzione della carreggiata (strada + marciapiede) > 20% e <= 30%	1,2
A.4	Occupazione della sede stradale con riduzione della carreggiata (strada + marciapiede) > 30% e <= 40%	1,5
A.5	Occupazione della sede stradale con riduzione della carreggiata (strada + marciapiede) > 40%	2
B.1	Occupazione di piazza o slargo con riduzione dello spazio < 10%	1
B.2	Occupazione di piazza o slargo con riduzione dello spazio > 10% e <= 30%	1,5
C.1	Occupazione di piazza o slargo con riduzione dello spazio > 30%	2

(d) COEFFICIENTE DI VANTAGGIO ECONOMICO DELL'ATTIVITA'		
1	ATTIVITA' ECONOMICHE	Coefficiente
1.1.1	Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste con ricavi dalle vendite <= €uro 200.000,00:	0,2
1.1.2	Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste con ricavi dalle vendite >= €uro 200.000,00:	1,0
1.2.1	Chioschi, Dehors, Plateatici, Gazebo e strutture assimilabili destinati alla somministrazione di alimenti e bevande con ricavi dalle vendite <= €uro 200.000,00:	1,0
1.2.2	Chioschi, Dehors, Plateatici, Gazebo e strutture assimilabili destinati alla somministrazione di alimenti e bevande con ricavi dalle vendite >€uro 200.000,00:	1,5
1.3.1	Chioschi, Dehors, Plateatici, Gazebo e strutture assimilabili destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 1.1 e 1.2, per attività non alimentare con fatturato <=€uro 200.000,00:	1,0
1.3.2	Chioschi, Dehors, Plateatici, Gazebo e strutture assimilabili destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 1.1 e 1.2, per attività non alimentare con ricavi dalle vendite >€uro 200.000,00:	1,5
1.4.1	Depositi vari all'aperto su aree comunali, per aziende con ricavi dalle vendite <= Euro 200.000,00:	1
1.4.2	Depositi vari all'aperto su aree comunali, per aziende con ricavi dalle vendite > Euro 200.000,00:	1,5
2	ELEMENTI DI ARREDO	
2.1	Elementi di arredo urbano in genere:	0
2.2	Elementi di arredo in genere con pubblicità:	1,0
3	IMPIANTI PUBBLICITARI	
3.1	Impianti pubblicitari come previsto dal relativo Regolamento comunale, ivi	1,0

	comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (freccie di indicazione) per pertinenze dell'impianto, se non diversamente previsto dal regolamento per aziende con ricavi dalle vendite <= Euro 200.000,00:	
3.2	Impianti pubblicitari come previsto dal relativo Regolamento comunale, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (freccie di indicazione) per pertinenze dell'impianto, se non diversamente previsto dal regolamento per aziende con ricavi dalle vendite > Euro 200.000,00:	1,5
3.3	Installazione di preinsegne (freccie di indicazione),se non diversamente previsto dal regolamento:	1,0
3.4	Pensiline, ad esclusione di quelle di trasporto pubblico urbano e diverse da quelle con pubblicità di cui al successivo punto:	1,0
3.5	Pensiline con pubblicità, per aziende con ricavi dalle vendite <= Euro 200.000,00:	1,0
3.6	Pensiline con pubblicità, per aziende con ricavi dalle vendite > Euro 200.000,00:	1,5
4	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI-AUTOLAVAGGI	
4.1	Aree destinate ad impianti distributori di carburanti o di autolavaggio, per aziende con ricavi dalle vendite <= Euro 200.000,00:	1,0
4.2	Aree destinate ad impianti di autolavaggio, per aziende con ricavi dalle vendite > Euro 200.000,00:	1,5
5	ATTIVITA' DI SERVIZI	
5.1	Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili:	3,0
6	ALTRE ATTIVITA'	
6.1	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico non altrimenti classificate, per aziende con ricavi dalle vendite <= Euro 200.000,00:	1,0
6.2	Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico non altrimenti classificate, per aziende con ricavi dalle vendite > Euro 200.000,00:	1,5

Per le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici a pagamento in regime di concessione amministrativa al coefficiente di vantaggio economico si sostituisce un valore unitario espresso in Euro, così come riportato nella apposita tabella che segue, mentre il numero di utenze servite complessivamente dalla condotta o infrastruttura interessata, è calcolato tenendo conto del numero delle utenze, alla data del 31.12 dell'anno precedente, partendo dal punto di derivazione (cabina o altro):

5.2.1	Condutture, anche sotterranee, per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica,intercapedini manufatti e simili che servono <= 50 utenze	€ 0,0
5.2.2	Condutture, anche sotterranee, per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica,intercapedini manufatti e simili che servono > 50 e <=500 utenze.	€ 0,50
5.2.3	Condutture, anche sotterranee, per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica,intercapedini manufatti e simili che servono > 500 utenze.	€ 1,00
5.3.1	Pozzetti, cabine elettriche, cabine di smistamento, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico, per servizi privati a pagamento che servono <= 50 utenze;	€ 0,0
6.3.2	Pozzetti, cabine elettriche, cabine di smistamento, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico, per servizi privati a pagamento che servono > 50 e <= 500 utenze;	€ 0,50
5.3.3	Pozzetti, cabine elettriche, cabine di smistamento, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico, per servizi privati a pagamento che servono > 500 utenze;	€ 1,00
5.4.1	Tralicci, palificazioni per linea di servizi privati a pagamento che servono <= 50 utenze	€ 0,0
5.4.2	Tralicci, palificazioni per linea di servizi privati a pagamento che servono > 50 e <= 500 utenze	€ 0,50
5.4.3	Tralicci, palificazioni per linea di servizi privati a pagamento che servono > 500 utenze	€ 1,00

(e) COEFFICIENTE DI IMPORTANZA DELL'AREA		
Class.	Zona	Coefficiente
B	Centrale	1,5
C	Semicentrale	1
D	Periferica	0,8
E	Suburbana	0,7
R	Extraurbana	0,6
P	Pedonali (definizione autonoma)	1,5
T	Turistica (definizione autonoma)	0,2 periodo invernale (1/09 – 31/05); 1,00 periodo estivo (01/06 – 31/08).

@@@@@@

